

COMUNE DI ZOLLINO

Provincia di Lecce

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE		ORIGINALE
	X	COPIA

Numero **14** Del **24/05/2018** Ore **18,40**

Oggetto:	Regolamento per l'istituzione del registro comunale per il deposito delle disposizioni anticipate di trattamento. APPROVAZIONE.
-----------------	---

L'anno	Duemiladiciotto		
Il giorno	Ventiquattro		
Del mese di	Maggio	Alle ore	18,40
Presso la sala AUDITORIUM del Centro Polivalente per Anziani, sita in Via N. e G. Tondi,16, del Comune suddetto			
Alla	1°	Convocazione	Straordinaria
Di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale:			
		Presenti	Assenti
1.	CHIGA Antonio(Sindaco)	sì	
2.	VERRI Giuseppe	sì	
3.	GAETANI Mauro	sì	
4.	GEMMA Alberto	sì	
5.	COSTA Francesco	sì	
6.	PELLEGRINO Giorgio	sì	
7.	CASTELLANO Antonio	sì	
8.	TONDI Francesca	sì	
9.	CATALANO Vincenzo Carlo	sì	
10.	CALO' Edoardo	sì	
11.	FUSO Massimo		sì
Presenti e Assenti		TOTALE n.	10 01

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Signor:	Antonio CHIGA - Sindaco
---	--------------------------------

Partecipa il Segretario Comunale Signor:	Dott. Dario VERDESCA
--	-----------------------------

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Signori:	=====
--	-------

La seduta è	Pubblica
-------------	-----------------

Comune di Zollino (LE) Delibera di Consiglio Comunale n.14 del 24/05/2018, ore 18,40.

OGGETTO: Regolamento per l'istituzione del registro comunale per il deposito delle disposizioni anticipate di trattamento. APPROVAZIONE.

Illustra il cons. Calò Edoardo che ha presentato la presente proposta di deliberazione, manifestando al contempo la propria volontà politica di portare in Consiglio detto regolamento.

Interviene il cons. Castellano che propone degli emendamenti.

Intervengono i consiglieri Gaetani e Verri i quali si dichiarano favorevoli alla presente proposta.

Si procede alla votazione degli emendamenti che vengono votati favorevoli all'unanimità.

Successivamente si procede alla votazione del regolamento così come emendato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE la legge 219/2017, all'articolo 4 comma 6, reca che le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) "devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all'annotazione in apposito registro, ove istituito";

CONSIDERATO CHE:

- la legge 219/2017, all'articolo 4, norma l'intero istituto delle disposizioni anticipate di trattamento;
- per "disposizione anticipata di trattamento" si intende, sulla base dell'articolo 4 comma 1 della legge 219/2017, un atto con cui "ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte" esprime "le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari";
- per "fiduciario" si intende, sulla base del medesimo articolo 4 comma 1 della legge 219/2017, la persona indicata dal disponente "che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie";
- nel medesimo articolo 4 comma 6, la legge 219/2017 prevede che la DAT "sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa".
- la legge 219/2017, all'articolo 7, reca che "le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 e 147 bis D.Lgs 267/2000 per effetto del quale il Responsabile del Settore attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE: Consiglieri presenti e votanti n.10, Favorevoli n.10, Contrari n.00, Astenuti n.00;

DELIBERA

di approvare il "Regolamento per l'istituzione del registro comunale per il deposito delle disposizioni anticipate di trattamento" allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale.

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE PER IL DEPOSITO DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO

Articolo 1 - Istituzione del registro comunale delle disposizioni anticipate di trattamento

Il Comune di Zollino (Le), nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità delle persone e ne promuove il pubblico rispetto anche in riferimento alla fase terminale della vita umana. A tal fine istituisce il Registro delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (D.A.T.) ai sensi dell'art.4 della Legge 22 dicembre 2017 n. 219, tenuto presso l'Ufficio Stato Civile."

Articolo 2 - Definizione

Con l'espressione "Disposizioni Anticipate di Trattamento" - D.A.T. - (detto anche testamento biologico o di vita) si fa riferimento a un documento contenente la manifestazione di volontà, sottoscritto dalla persona che indica i trattamenti medici cui essere o non essere sottoposta, in caso di malattie o traumatismi cerebrali che determinino una perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile. La persona che lo redige nomina uno o più fiduciari che divengono, nel caso in cui la persona diventi incapace di comunicare consapevolmente con i medici, i soggetti chiamati a dare fedele espressione della volontà della stessa per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti sanitari da eseguire.

Nel testamento biologico la persona può descrivere le sue volontà anche per quanto riguarda la fine vita, la donazione degli organi, le funzioni religiose ed il rito funerario, la cremazione o la tumulazione del proprio corpo.

Articolo 3 - Iscrizione

Il Registro è riservato ai cittadini residenti nel Comune di Zollino (Le) ed ha come finalità di consentire l'iscrizione nominativa, mediante istanza con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di tutti i cittadini che hanno redatto una Dichiarazione Anticipata di Trattamento (DAT.). Al momento della presentazione dell'istanza, ai fini dell'accoglimento della stessa, il cittadino dichiarante deve essere maggiorenne e dotato della capacità di intendere e volere.

Le iscrizioni nel Registro avvengono sulla base di un'istanza-dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, alla quale il dichiarante allega, in busta chiusa, il documento che raccoglie la dichiarazione anticipata di volontà relativa ai trattamenti di natura medica, nella quale il cittadino esprime la propria volontà di essere o meno sottoposto a trattamenti sanitari in caso di malattia o lesione cerebrale irreversibile o invalidante, o in caso di malattia che costringa a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione. Le buste debitamente sigillate sono depositate e conservate presso l'Ufficio Stato Civile del Comune di Zollino (Le) . Il suddetto Ufficio, a richiesta degli interessati, rilascia copia dell'istanza- dichiarazione ricevuta dal cittadino con annotato il numero di iscrizione al Registro.

Nella medesima istanza l'interessato dichiara di aver nominato uno o più fiduciari, con lo specifico compito di informare gli Organismi Sanitari, l'Autorità Giudiziaria, se ricorre il caso, ed il Comune, del verificarsi delle condizioni che rendono necessario utilizzare la D.A.T.

Ciascun fiduciario che si trovi nella condizione di fare valere la dichiarazione, stante lo stato di salute del dichiarante, può richiedere la busta contenente la dichiarazione di volontà

presentandosi direttamente all'Ufficio Stato Civile del Comune di Zollino, rilasciando apposita ricevuta. La busta può altresì essere consegnata o inviata all'Autorità Giudiziaria o agli Organismi Sanitari su esplicita richiesta. La consegna della busta va annotata sul Registro.

Articolo 4 - Forma delle disposizioni anticipate di trattamento

Gli atti depositati presso il Registro comunale devono rispettare la forma prevista dall'articolo 4 della legge 219/2017, ossia la scrittura privata consegnata personalmente dal disponente.

Per il deposito delle DAT presso il Registro, ai sensi della legge 219/2017 non è obbligatoria la presenza dell'indicazione del fiduciario e della relativa accettazione di nomina.

L'inserimento di qualsiasi documento all'interno del registro ne comporta l'autenticazione da parte dei funzionari dell'ufficio dello stato civile.

Articolo 5- Fiduciario

Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere. L'accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che è allegato alle DAT. Con la sua accettazione di nomina il fiduciario ha diritto a una copia delle DAT del disponente. Sarà cura e onere del disponente trattenere per sé una copia delle DAT e consegnarne una copia a ciascun fiduciario nominato.

Il fiduciario può revocare in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione, la sua accettazione di nomina con atto scritto da allegare alle DAT del disponente. In questo caso l'ufficio dello stato civile è tenuto a informare il disponente entro e non oltre 48 ore successive al deposito della revoca di nomina.

Nel caso non sia prevista l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono comunque efficacia in merito alle volontà del disponente.

Articolo 6 - Modalità di tenuta del Registro

L'inserimento di qualsiasi atto nel Registro è effettuato in modo che siano garantite la certezza della data di presentazione e dell'identità del dichiarante.

Il registro non è pubblico. Possono prendere visione delle informazioni contenute nel registro, il disponente e, se indicati dallo stesso nella dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, il medico di famiglia, i medici che avranno in cura il dichiarante, il fiduciario, i familiari o gli eredi del dichiarante e altri soggetti, ove espressamente individuati. Le DAT - e gli atti ad esse allegati - sono registrate e conservate presso l'Ufficio dello Stato Civile che può renderle accessibili e consentire l'estrazione di copia al disponente, al fiduciario, all'azienda sanitaria presso cui risulta in cura il disponente o all'Autorità Giudiziaria nell'interesse del disponente, in qualsiasi momento.

Entro e non oltre 48 ore successive all'estrazione da parte di qualsiasi soggetto di copia delle DAT e di tutti gli atti ad esse allegati, il Comune è tenuto a informare il disponente.

Le DAT dovranno essere conservate a cura del Comune con la massima cautela in modo da evitarne manomissioni, alterazioni e dispersioni anche parziali. In nessun caso il Comune ed i soggetti da esso preposti alla tenuta del Registro potranno consentire che alcuno acceda alle DAT, eccezion fatta per le ipotesi espressamente previste dalla legge e dal comma 2 del presente articolo.

Il Comune e i soggetti da esso preposti alla tenuta del Registro non possono essere chiamati a rispondere per il contenuto, l'efficacia, l'opponibilità e qualsiasi altro effetto delle DAT e degli atti ad esse allegati depositati.

Il registro, che potrà essere redatto anche in formato digitale, dovrà contenere le seguenti

informazioni minime:

- 1) Numero progressivo
- 2) Data di presentazione o data di protocollo del comune
- 3) Cognome e nome, luogo e data di nascita, e residenza del disponente
- 4) Cognome e nome, luogo e data di nascita, e residenza dei fiduciari (ove previsti)
- 5) Luogo di deposito della DAT
- 6) Riferimenti delle documentazioni e dichiarazioni allegate
- 7) Note di eventuali rinnovi, modifiche o revoche
- 8) Note di eventuali trasferimenti di residenza del dichiarante;
- 9) Note di eventuali consegne, accessi o estrazioni di copie da parte dei soggetti titolari
- 10) Nominativi dei soggetti che possono ottenere informazioni in merito a quanto registrato

Il trasferimento della residenza del disponente in altro Comune o all'estero non comporta la cancellazione dal Registro. Del trasferimento è presa nota sul Registro.

Le buste contenenti le dichiarazioni di volontà verranno distrutte dopo dodici mesi dalla avvenuta conoscenza della morte del dichiarante, se non richieste dai legittimi eredi o da altro soggetto tra quelli indicati al comma 2.

Articolo 7- Cancellazione e modifica delle disposizioni

Le disposizioni depositate, attraverso una nuova scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile, possono essere in qualsiasi momento rinnovate, modificate o revocate.

A fronte di autorizzazione da parte del disponente, l'ufficio dello stato civile è tenuto a informare il fiduciario entro e non oltre 48 ore successive al deposito del rinnovo, modifica o revoca delle DAT.

Il disponente può in ogni momento chiedere la cancellazione dal Registro di tutti o di singoli atti depositati, con atto scritto da presentare all'ufficio dello stato civile.

Ad eccezione dei casi in cui il disponente richieda la cancellazione dal Registro degli atti precedenti, il rinnovo o la revoca delle DAT sono allegate a tutti i documenti precedentemente raccolti.

Articolo 8 - Corrispettivi per la fruizione del servizio amministrativo

L'accesso al Registro è esente dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto o tassa ai sensi della legge 219/2017, articolo 4 comma 6.

Articolo 9- Pubblicità e informazione

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente delibera, il Comune provvede a informare, anche attraverso i rispettivi siti internet, della possibilità di depositare le DAT presso il Registro istituito.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
IL SINDACO
Antonio CHIGA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Dario VERDESCA

(*) Firmato all'originale

(*) Firmato all'originale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi per gli effetti degli artt.49 e 147- Bis del d.lgs. 267/2000, così come novellato dalla L. 213/2012 di conversione del DL 174/2012 ed in accordo al vigente regolamento sui controlli interni, il sottoscritto Responsabile di Settore ESPRIME PARERE TECNICO FAVOREVOLE attestando la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Roberto BLASI

(*) Firmato all'originale

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-bis del d.lgs 267/2000 così come novellato dalla L. 213/2012 di conversione del DL 174/2012 ed in accordo al vigente regolamento sui controlli interni, il sottoscritto Responsabile di Settore esprime PARERE CONTABILE FAVOREVOLE e rilascia, al contempo, il visto attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(*)

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line di Questo Comune per 15 giorni consecutivi, in base all'art.124, comma 1, D.Lgs. n.267/2000,

Albo n.

DA oggi AL
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Dario VERDESCA

(*) Firmato all'originale

(*) Firmato all'originale

(1) Copia conforme all'originale per uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Dario VERDESCA

DATA

ATTESTAZIONE

La presente Deliberazione è divenuta ESECUTIVA il giorno

- E' stata dichiarata Immediatamente Eseguita (Art.134, comma 4, D.Lgs. n.267/2000);
 Decorsi 10 giorni dalla loro pubblicazione (Art.134, comma 3, D.Lgs. n.267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE

DATA

(*) per le Copie: Firmato all'originale

(1) Solo per le Copie